


Newsalert

Dipartimento di Diritto europeo
Aiuti di Stato e COVID-19



Si segnala che in data 17 marzo la Commissione europea, facendo seguito alla Comunicazione dello scorso 13 marzo sugli interventi dell'Unione europea per fronte all'emergenza COVID-19 (v. nostra *Newsalert* del 13 marzo 2020 "*Aiuti di Stato e Covid-19*"), ha annunciato l'avvio di una consultazione con gli Stati membri in merito ad un **quadro temporaneo sugli aiuti di Stato** volto a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza COVID-19.

Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato trova la sua base giuridica nell'art. 107.3(b) del Trattato FUE, che stabilisce la possibilità da parte della Commissione di dichiarare compatibili con il Mercato Interno interventi statali destinati "*a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*".

Una analoga iniziativa è stata adottata in passato dalla Commissione europea in occasione della crisi finanziaria del 2009 (v. Comunicazione del 7 aprile 2009 - *Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*).

A quanto si apprende dal comunicato stampa della Commissione, il nuovo quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato riguarderà in particolare quattro tipologie di intervento pubblico:

- 1) **Sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali selettive:** gli Stati membri saranno in grado di istituire regimi per concedere fino a 500.000 euro ad un'impresa per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità.

- 2) **Garanzie statali per i prestiti assunti dalle imprese presso le banche:** gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese (sia per investimenti che per il capitale). Sono previsti alcuni limiti sull'importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle imprese (stabilite sulla base dei costi salariali o del fabbisogno di liquidità).
- 3) **Prestiti pubblici agevolati alle imprese:** tali prestiti devono essere concessi ad un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base applicabile al 1° gennaio 2020 maggiorato del premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del beneficiario, con la possibilità di prevedere tassi diversi per le PMI. I prestiti possono riguardare sia le esigenze di investimento che quelle di capitali, ed il loro importo massimo è limitato alle esigenze operative delle imprese.
- 4) **Garanzie per le banche che canalizzano il sostegno all'economia reale:** è previsto che, qualora gli Stati membri decidano di canalizzare gli aiuti all'economia reale attraverso le banche, la Commissione valuterà tali misure come aiuti diretti ai clienti delle banche e non alle banche stesse. Al riguardo, il nuovo quadro fornisce indicazioni su come ridurre al minimo qualsiasi aiuto residuo indiretto alle banche e garantire che l'aiuto venga trasferito, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli con maggior rischio, minori requisiti di garanzie collaterali, minori premi di garanzia o tassi d'interesse più bassi.

La Commissione precisa che eventuali aiuti diretti alle banche ai sensi dell'articolo 107.2(b) TFUE per compensare i danni derivanti direttamente dall'epidemia di COVID-19, o qualsiasi aiuto indiretto residuo concesso alle banche nell'ambito del quadro temporaneo, non saranno considerati come *"sostegno finanziario pubblico straordinario"* ai sensi della direttiva 2014/59/UE, e non verranno valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato nel settore bancario.

Con riguardo alle tipologie di intervento summenzionate, si precisa che: (i) le misure saranno applicabili alle imprese entrate in difficoltà finanziarie dopo il 31 dicembre 2019; (ii) le misure, in particolare i contratti di prestito, dovranno essere definite entro una finestra di tempo circoscritta (plausibilmente entro il 30 settembre 2020), e ciò coerentemente con la natura eccezionale e temporanea del regime. Infine, gli Stati membri saranno soggetti ad un apposito regime di trasparenza e monitoraggio degli interventi effettuati.

* * *

CHIOMENTI

Ulteriori approfondimenti sulla questione verranno forniti una volta adottato il testo del nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti

Contatti

Gian Michele Roberti

Partner – Chiomenti
Dipartimento di Diritto europeo
T. + 39 06 46622 508
gianmichele.roberti@chiomenti.net

Isabella Perego

Partner – Chiomenti
Dipartimento di Diritto europeo
T. +32 2 775 99 11
isabella.perego@chiomenti.net

Guido Bellitti

Partner – Chiomenti
Dipartimento di Diritto europeo
T. + 39 06 46622 509
guido.bellitti@chiomenti.net

Marco Serpone

Partner – Chiomenti
Dipartimento di Diritto europeo
T. + 39 06 46622 510
marco.serpone@chiomenti.net